



DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 1 DEL 19.01.2023

OGGETTO: "Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari" (Consorzio A.S.I. Bari). Modifiche statutarie.

IL PRESIDENTE

- Assistito dal Segretario Generale, Dott.ssa Angela Patrizia Partipilo;
- Visto l'art. 16, comma 2, della Legge n. 580/1993 e s.m.i.;
- Visto l'art. 21, comma 3, lett. b) del vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- Visto il D.P.R. n. 254/2005 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";
- Richiamata la *Deliberazione di Giunta immediatamente esecutiva n. 19 del 08.02.2022*;
- Richiamata la *Deliberazione di Giunta immediatamente esecutiva n. 27 del 29.04.2022*;
- Considerato che il "Consorzio per lo Sviluppo Industriale e di Servizi Reali alle Imprese di Bari", già "Consorzio per lo Sviluppo Industriale della zona di Bari" costituito il 13.02.1960 ai sensi dell'art. 21 della Legge 29.07.1957 n. 634 , per gli effetti dell'art. 3 della Legge Regionale 08.03.2007 n. 2 ha assunto la denominazione di "Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari" (Consorzio A.S.I. Bari), Ente Pubblico Economico con personalità giuridica propria;
- Considerato che Soci del suddetto Consorzio sono la Città Metropolitana di Bari, i Comuni di Bari, Bitonto, Giovinazzo, Modugno, Molfetta, la C.C.I.A.A. di Bari e Confindustria di Bari Bat;
- Richiamata la Deliberazione n. 168 del 22.10.2007, con la quale la Giunta camerale ha sottoscritto 3 delle 20 quote che costituiscono il fondo consortile per un valore complessivo di € 75.000,00;
- Considerato che il Consorzio di che trattasi, come previsto dall'art. 6 del vigente Statuto, ha per oggetto principale la realizzazione e gestione di Agglomerati, Aree, Zone e Nuclei industriali per attività produttive, compresa la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di opere ed impianti necessari ad uno sviluppo equilibrato ed eco-compatibile del territorio di competenza;



- Valutato che la finalità dell'Ente Pubblico Economico in oggetto è quella di promuovere una gestione coordinata dei servizi e delle funzioni, agevolando, mediante standard di qualità e diffusione, interventi di recupero territoriale e di incentivazione dei processi di industrializzazione;
- Vista la nota prot. n. 414 del 16 gennaio u.s. acquisita al protocollo camerale n. 3423 di pari data, con la quale è stata convocata l'Assemblea Straordinaria dei soci del Consorzio A.S.I. di Bari, in prima convocazione il 22.01.2023 alle ore 23:30 e in seconda convocazione il 23.01.2023 alle ore 12:00, per discutere e deliberare sull'esame ed approvazione di modifiche allo Statuto dell'Ente;
- Vista la bozza di Statuto con le modifiche, inviata via mail al Segretario Generale dell'Ente camerale in data 18 gennaio u.s dal Direttore Generale del Consorzio A.S.I. di Bari, Avv. Domenico Mariani;
- Ritenuto di esprimere integrale condivisione alle modifiche proposte al vigente Statuto del Consorzio A.S.I. di Bari, come risultanti dal documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- Ritenuto provvedere in merito in via d'urgenza, considerata l'imminenza della Assemblea Straordinaria dei soci del Consorzio in oggetto;
- Visto il parere favorevole del Segretario Generale in merito alla legittimità del provvedimento,

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono interamente riportate:

1. di prendere atto delle modifiche proposte allo Statuto del Consorzio A.S.I. di Bari, come risultanti dalla bozza del documento inviato via mail al Segretario Generale dell'Ente camerale in data 18 gennaio u.s dal Direttore Generale del Consorzio A.S.I. di Bari, Avv. Domenico Mariani;
2. di esprimere integrale condivisione alle modifiche proposte al vigente Statuto del Consorzio A.S.I. Bari, come risultanti dal documento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di disporre l'immediata esecutività della presente Determinazione da sottoporre alla Giunta Camerale nella prima seduta utile per la ratifica.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Angela Patrizia Partipilo)
F.to

IL PRESIDENTE
(Dott. Alessandro Ambrosi)
F.to



Il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.

L'originale informatico del presente documento è predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

**CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE DI
BARI
Statuto consortile**

**Art. 1
(Denominazione - Sede Legale - Durata)**

Il "Consorzio per lo Sviluppo Industriale e di Servizi Reali alle Imprese di Bari", già "Consorzio per lo Sviluppo Industriale della zona di Bari" costituito il 13.02.1960 ai sensi dell'articolo 21 della Legge 29.07.1957 n. 634, per gli effetti dell'articolo 3 della Legge Regionale 08.03.2007 n. 2 assume la denominazione di "Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari" (Consorzio A.S.I. Bari).

Fanno parte del Consorzio:

- l'Amministrazione Provinciale di Bari;
- il Comune di Bari;
- il Comune di Bitonto;
- il Comune di Giovinazzo;
- il Comune di Modugno;
- il Comune di Molfetta;
- la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- la Confindustria di Bari.

Il Consorzio ha sede legale in Modugno, Via delle Dalie, n.5, Zona Industriale.

Il Consorzio ha durata indefinita. Esso può essere soppresso con legge regionale con la quale saranno disciplinate, altresì, le modalità di trasferimento delle funzioni, dei beni strumentali, delle risorse economiche e finanziarie e del personale.

**Art. 2
(Adesioni)**

La partecipazione al Consorzio di altri soggetti pubblici e privati, ove compatibile con gli scopi istituzionali del Consorzio e conforme all'interesse pubblico allo sviluppo del territorio di competenza, è deliberata dall'Assemblea Generale a maggioranza assoluta dei voti dei consorziati.

Al Consorzio possono aderire altri Comuni a condizione che nel territorio degli stessi vengano individuate e recepite dal Piano Territoriale di Coordinamento provinciale aree da affidare alla gestione dello stesso Consorzio. L'adesione si perfeziona con l'approvazione della relativa variante al Piano Urbanistico Territoriale del Consorzio.

**CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE DI
BARI
Statuto consortile**

**Art. 1
(Denominazione - Sede Legale - Durata)**

Il "Consorzio per lo Sviluppo Industriale e di Servizi Reali alle Imprese di Bari", già "Consorzio per lo Sviluppo Industriale della zona di Bari" costituito il 13.02.1960 ai sensi dell'articolo 21 della Legge 29.07.1957 n. 634, per gli effetti del l'articolo 3 della Legge Regionale 08.03.2007 n. 2 assume la denominazione di "Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari" (Consorzio A.S.I. Bari).

Fanno parte del Consorzio:

- **La Città Metropolitana di Bari** ;
- il Comune di Bari;
- il Comune di Bitonto;
- il Comune di Giovinazzo;
- il Comune di Modugno;
- il Comune di Molfetta;
- la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- la Confindustria di Bari **Bat.**

Il Consorzio ha sede legale in Modugno, Via delle Dalie, n.5, Zona Industriale.

Il Consorzio ha durata indefinita. Esso può essere soppresso con legge regionale con la quale saranno disciplinate, altresì, le modalità di trasferimento delle funzioni, **di cessione** dei beni strumentali **e delle infrastrutture**, delle risorse economiche e finanziarie e del personale.

**Art. 2
(Adesioni)**

La partecipazione al Consorzio di altri soggetti pubblici e privati, ove compatibile con gli scopi istituzionali del Consorzio e conforme all'interesse pubblico allo sviluppo del territorio di competenza, è deliberata dall'Assemblea Generale a maggioranza assoluta dei voti dei consorziati.

Al Consorzio possono aderire altri Comuni a condizione che nel territorio degli stessi vengano individuate e recepite dal Piano Territoriale di Coordinamento **Metropolitano** aree da affidare alla gestione dello stesso Consorzio. L'adesione si perfeziona con l'approvazione della relativa variante al Piano Urbanistico Territoriale del Consorzio **nel rispetto delle normative regionali in**

**Art. 3
(Autonomia e responsabilità)**

Il Consorzio è Ente Pubblico Economico, ha personalità giuridica propria, esplica la sua attività con autonomia amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria, informandola a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Per le obbligazioni assunte dal Consorzio i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente nei confronti dello stesso.

**Art. 4
(Patrimonio)**

Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà, nonché dai conferimenti dei partecipanti al fondo di dotazione. In caso di soppressione del Consorzio, il suo patrimonio viene assegnato al soggetto o ai soggetti cui vengono trasferite le funzioni alla stregua delle modalità stabilite alla legge regionale di cui all'articolo 1, ultimo comma, del presente Statuto.

**Art. 5
(Piano urbanistico territoriale)**

Il Piano Urbanistico Territoriale del Consorzio è quello approvato con DPCM del 11.07.1970. Le varianti allo stesso, in linea con le prescrizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, sono approvate con le procedure della vigente normativa regionale.

**Art. 6
(Finalità)**

Il Consorzio ha per oggetto:

- La realizzazione e gestione di Agglomerati, Aree, Zone, Nuclei industriali o per attività produttive, previsti dal proprio PUT secondo la disciplina di settore della legislazione regionale e nazionale;
- La progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di opere ed impianti necessari ad uno sviluppo equilibrato ed eco-compatibile del territorio di competenza;
- L'espletamento delle attività e l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dell'art. 5 della L.R. 08-03-2007 n. 2, nonché l'assunzione di ogni altra iniziativa idonea ad assicurare le condizioni per una corretta gestione del territorio di competenza. Lo

**Art. 3
(Autonomia e responsabilità)**

Il Consorzio è Ente Pubblico Economico, ha personalità giuridica propria, esplica la sua attività con autonomia amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria, informandola a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Per le obbligazioni assunte dal Consorzio i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente nei confronti dello stesso.

**Art. 4
(Patrimonio)**

Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà, nonché dai conferimenti dei partecipanti al fondo di dotazione. In caso di soppressione del Consorzio, il suo patrimonio viene assegnato al soggetto o ai soggetti cui vengono trasferite le funzioni alla stregua delle modalità stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 1, ultimo comma, del presente Statuto.

**Art. 5
(Piano urbanistico territoriale)**

Il Piano Urbanistico Territoriale del Consorzio è quello approvato con DPCM del 11.07.1970. Le varianti allo stesso, in linea con le prescrizioni del Piano Territoriale di Coordinamento **Metropolitano**, sono approvate con le procedure della vigente normativa regionale.

**Art. 6
(Finalità)**

Il Consorzio ha la funzione di garantire sul territorio di propria competenza lo sviluppo industriale promuovendo tutti gli strumenti che possano costituire attrattività degli investimenti necessari per la realizzazione di processi produttivi.

Il Consorzio ha per oggetto:

- La realizzazione e gestione di Agglomerati, Aree, Zone, Nuclei industriali per attività produttive, previsti dal proprio PUT secondo la disciplina di settore della legislazione regionale e nazionale;
- La progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di opere ed impianti necessari ad uno sviluppo equilibrato ed eco-compatibile del territorio di competenza;

svolgimento di attività e servizi erogati a domanda individuale avverrà a seguito del pagamento del relativo prezzo. I servizi a domanda collettiva saranno erogati previa sottoscrizione di apposita convenzione con i Comuni interessati e nei limiti del contributo dagli stessi concesso;

- Oltre ai servizi di cui sopra, il Consorzio potrà assumere dai Comuni consorziati la gestione diretta di altri servizi affini, previa le opportune verifiche di fattibilità e di convenienza economica e la sottoscrizione di apposite convenzioni;

- I servizi e le funzioni di cui sopra sono assunti dal Consorzio col fine di promuoverne una coordinata gestione; di agevolare, mediante standard di qualità e diffusione, interventi di recupero territoriale e di incentivazione dei processi di industrializzazione; di conseguire maggiori economie di gestione, efficienza, produttività, equilibrio tra costi e ricavi e più elevate capacità d'investimento da parte degli imprenditori.

Art. 7

(Esercizio di attività e funzioni Partecipazioni)

Il Consorzio provvede direttamente alla:

1. Redazione e variazione dei piani urbanistici esecutivi degli agglomerati, previsti dall'articolo 5 comma 5 lettera a) della legge regionale n. 2/2007, da inviare alla Regione ai sensi del comma 1 art. 11 L. 341/95 e dei commi 11, 11 bis e 11 ter art. 2 L. 237/93;

2. Progettazione, affidamento e realizzazione di opere pubbliche;

3. Attività di esproprio e acquisizione nelle diverse forme di legge di terreni, anche quelli non utilizzati, ed opifici non attivi;

4. Assegnazione, alienazione, locazione di immobili.

All'assegnazione, preassegnazione e concessione di utilizzo in proprio si procede trascorsi 30 giorni dalla data di comunicazione della relativa istanza al Comune interessato. Eventuali osservazioni o pareri resi dal Comune non vincolano comunque il Consorzio. Per la realizzazione di ogni altra attività prevista dalla vigente normativa nazionale e regionale, il Consorzio può costituire una Società di capitali cui possono partecipare altri soggetti pubblici o privati interessati allo sviluppo industriale del territorio e/o delle imprese locali. Il Consorzio

- L'espletamento delle attività e l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dell'art. 5 della L.R. 08-03-2007 n. 2, nonché l'assunzione di ogni altra iniziativa idonea ad assicurare le condizioni per una corretta gestione del territorio di competenza. Lo svolgimento di attività e servizi erogati a domanda individuale avverrà a seguito del pagamento del relativo prezzo. I servizi a domanda collettiva saranno erogati previa sottoscrizione di apposita convenzione con i Comuni interessati e nei limiti del contributo **concordato**;

- Oltre ai servizi di cui sopra, il Consorzio potrà assumere dai Comuni consorziati la gestione diretta di altri servizi affini, previa le opportune verifiche di fattibilità e di convenienza economica e la sottoscrizione di apposite convenzioni;

- I servizi e le funzioni di cui sopra sono assunti dal Consorzio col fine di promuoverne una coordinata gestione; di agevolare, mediante standard di qualità e diffusione, interventi di recupero territoriale e di incentivazione dei processi di industrializzazione; di conseguire maggiori economie di gestione, efficienza, produttività, equilibrio tra costi e ricavi e più elevate capacità d'investimento da parte degli imprenditori.

Art. 7

(Esercizio di attività e funzioni Partecipazioni)

Il Consorzio provvede direttamente alla:

1. Redazione e variazione dei piani urbanistici esecutivi degli agglomerati, previsti dall'articolo 5 comma 5 lettera a) della legge regionale n. 2/2007, da inviare alla Regione ai sensi del comma 1 art. 11 L. 341/95 e dei commi 11, 11 bis e 11 ter art. 2 L. 237/93;

2. Progettazione, affidamento e realizzazione di opere pubbliche;

3. Attività di esproprio e acquisizione nelle diverse forme di legge di terreni, anche quelli non utilizzati, ed opifici non attivi;

4. Assegnazione, alienazione, locazione di immobili.

All'assegnazione, preassegnazione e concessione di utilizzo in proprio si procede trascorsi 30 giorni dalla data di comunicazione della relativa istanza al Comune interessato. Eventuali osservazioni o pareri resi dal Comune non vincolano comunque il Consorzio. Per la realizzazione di ogni altra attività prevista dalla vigente normativa nazionale e regionale, il Consorzio può costituire una Società di capitali cui possono partecipare altri soggetti pubblici o privati interessati allo sviluppo industriale del territorio e/o delle imprese locali. Il Consorzio

può partecipare ad altri Enti e/o Società per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie.

Art. 8
(Proventi e trasferimenti finanziari)

I proventi finanziari del Consorzio sono costituiti da:

- ricavi delle vendite di aree ed immobili e delle concessioni di utilizzo in proprio;
- canoni di locazione e di concessione di aree ed immobili;
- corrispettivi rivenienti dalla gestione di impianti, dalla erogazione di servizi e da ogni altra prestazione effettuata in favore di imprese;
- contributi annuali dei consorziati di cui all'articolo 9;
- altri eventuali contributi, lasciti e donazioni da parte di Enti o privati.

I Comuni consorziati partecipano alla copertura dei costi di manutenzione e gestione di opere ed impianti ad uso pubblico quali strade, pubblica illuminazione, fogna pluviale, verde e arredo, segnalazione e sicurezza, col contributo previsto nelle convenzioni di cui all'articolo 6 punti 3 e 4. Tutte le somme così trasferite, sono destinate unicamente a tale scopo.

Art. 9
(Fondo di dotazione - Contributi annuali)

Il fondo di dotazione del Consorzio, ripartito in quote unitarie di euro 25.000,00, è inizialmente stabilito in euro 500.000,00 interamente sottoscritto dai consorziati ad integrazione di quanto eventualmente già versato.

Il valore del fondo di dotazione varierà a seguito di eventuali nuove adesioni.

Le partecipazioni al fondo di soggetti privati non potranno in alcun caso superare i 3/10 del fondo stesso.

I consorziati versano al Consorzio, entro il mese di aprile di ciascun anno, un contributo di gestione di euro 10.000,00 per ogni quota posseduta.

Il mancato versamento di tale contributo per due esercizi consecutivi comporta la decadenza da ogni incarico di amministratori dell'Ente o di Società dallo stesso partecipate, indicati dal consorzio moroso, al quale è pure interdetta la partecipazione all'Assemblea Generale.

può partecipare ad altri Enti e/o Società per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie.

Art. 8
(Proventi e trasferimenti finanziari)

I proventi finanziari del Consorzio sono costituiti da:

- ricavi delle vendite di aree ed immobili, delle concessioni di utilizzo in proprio **e dei corrispettivi di infrastrutturazione** ;
- canoni di locazione e di concessione di aree ed immobili;
- corrispettivi rivenienti dalla gestione di impianti, dalla erogazione di servizi e da ogni altra prestazione effettuata in favore di imprese;
- contributi annuali dei consorziati di cui all'articolo 9;
- altri eventuali contributi, lasciti e donazioni da parte di Enti o privati.

I Comuni consorziati partecipano alla copertura dei costi di manutenzione e gestione di opere ed impianti ad uso pubblico quali strade, pubblica illuminazione, fogna pluviale, verde e arredo, segnalazione e sicurezza, col contributo previsto nelle convenzioni di cui all'articolo 6 punti 3 e 4. Tutte le somme così trasferite, sono destinate unicamente a tale scopo.

Art. 9
(Fondo di dotazione - Contributi annuali)

Il fondo di dotazione del Consorzio, ripartito in quote unitarie di euro 25.000,00, è inizialmente stabilito in euro 500.000,00 interamente sottoscritto dai consorziati ad integrazione di quanto eventualmente già versato.

Il valore del fondo di dotazione varierà a seguito di eventuali nuove adesioni.

Le partecipazioni al fondo di soggetti privati non potranno in alcun caso superare i 3/10 del fondo stesso.

I consorziati versano al Consorzio, entro il mese di aprile di ciascun anno, un contributo di gestione di euro 10.000,00 per ogni quota posseduta **da intendersi come mero contributo per il funzionamento amministrativo dell'Ente** .

Il mancato versamento di tale contributo per due esercizi consecutivi comporta la decadenza da ogni incarico di amministratori dell'Ente o di Società dallo stesso partecipate, indicati dal consorzio moroso, al quale è pure interdetta la partecipazione all'Assemblea Generale.

Art. 10
(Organi del Consorzio)

Sono Organi del Consorzio:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 10
(Organi del Consorzio)

Sono Organi del Consorzio:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 11
(Composizione ed attribuzioni dell'assemblea)

L'Assemblea è costituita dal Presidente del Consorzio e dai legali rappresentanti dei soggetti consorziati, o da persone dagli stessi delegate nelle forme previste dalla vigente normativa.

Ogni componente ha un numero di voti corrispondente alle quote del fondo di dotazione possedute.

Essa è convocata e presieduta dal Presidente del Consorzio.

All'Assemblea compete:

- a) l'adozione dello Statuto e degli atti modificativi e integrativi dello stesso;
- b) l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
- c) la determinazione dei compensi agli organi;
- d) l'approvazione del Programma triennale di attività;
- e) l'approvazione del Piano annuale economico e finanziario attuativo del Programma triennale;
- f) la costituzione di una società di diritto privato;
- g) l'approvazione degli atti di partecipazione a società o Enti;
- h) l'approvazione delle variazioni del fondo di dotazione;
- i) la decisione sull'ammissione al Consorzio di nuovi partecipanti e sulla cessione di quote del fondo di dotazione;
- j) la determinazione dei contributi a carico dei consorziati;
- k) la deliberazione di contrazione di mutui;
- l) l'approvazione dei bilanci di esercizio e la determinazione delle misure da adottare per ripianare eventuali disavanzi;
- m) l'approvazione dei Regolamenti che disciplinano l'attività interna ed esterna del Consorzio;
- n) l'approvazione delle convenzioni di cui all'art. 6 punti 3 e 4.

Art. 11
(Composizione ed attribuzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea è costituita dal Presidente del Consorzio e dai legali rappresentanti dei soggetti consorziati, o da persone dagli stessi delegate nelle forme previste dalla vigente normativa.

Ogni componente ha un numero di voti corrispondente alle quote del fondo di dotazione possedute.

Essa è convocata e presieduta dal Presidente del Consorzio **ovvero, in ipotesi di mancanza e/o impedimento temporaneo, dal suo sostituto e/o delegato. I lavori dell'Assemblea possono svolgersi anche con collegamento telematico, a distanza, da remoto in videoconferenza e/o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia a loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.**

All'Assemblea compete:

- a) l'adozione dello Statuto e degli atti modificativi e integrativi dello stesso;
- b) l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
- c) la determinazione dei compensi agli organi;
- d) **ratifica la nomina del Direttore Generale**
- e) l'approvazione del Programma triennale di attività;
- f) l'approvazione del Piano annuale economico e finanziario attuativo del Programma triennale;
- g) la costituzione di una società di diritto privato;
- h) l'approvazione degli atti di partecipazione a società o Enti;
- i) l'approvazione delle variazioni del fondo di dotazione;
- j) la decisione sull'ammissione al Consorzio di nuovi partecipanti e sulla cessione di quote del fondo di dotazione;
- k) la determinazione dei contributi a carico dei consorziati;
- l) la deliberazione di contrazione di mutui;
- m) l'approvazione dei bilanci di esercizio e la determinazione delle misure da adottare per

ripiantare eventuali disavanzi;

m) l'approvazione dei Regolamenti che disciplinano l'attività interna ed esterna del Consorzio;

n) l'approvazione delle convenzioni di cui all'art. 6 punti 3 e 4.

Art. 12

(Convocazione e deliberazioni dell'assemblea)

L'Assemblea è convocata in via ordinaria entro i primi quattro mesi di ogni anno per deliberare sul bilancio e provvedere in merito a quanto di sua competenza, nonché in via ordinaria o straordinaria ogni qualvolta sarà disposto dal Consiglio di Amministrazione, oppure richiesto dai Revisori o da un quinto dei suoi componenti, per deliberare e provvedere sugli argomenti indicati.

Quando particolari esigenze lo richiedano l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata o posta certificata contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nella lettera potrà essere indicata la data della seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. La convocazione dovrà pervenire a domicilio dei componenti almeno sette giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 3 giorni.

L'Assemblea è legalmente costituita, in prima convocazione, quando sia intervenuta un numero di componenti rappresentante almeno la metà del fondo di dotazione per l'Assemblea ordinaria e almeno due terzi per l'Assemblea straordinaria.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è legalmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti; quella straordinaria quando sia rappresentata almeno la metà del fondo di dotazione. Tale disposizione si applica anche in caso di eventuali ulteriori convocazioni della stessa Assemblea.

L'Assemblea ordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti rappresentati, tra questi non tenendosi conto degli astenuti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima e in seconda convocazione con almeno i due quinti dei voti rappresentati.

Art. 13

(C.d.A.: Composizione - Durata - Incarico)

Art. 12

(Convocazione e deliberazioni dell'assemblea)

L'Assemblea è convocata in via ordinaria entro i primi quattro mesi di ogni anno per deliberare sul bilancio e provvedere in merito a quanto di sua competenza, nonché in via ordinaria o straordinaria ogni qualvolta sarà disposto dal Consiglio di Amministrazione, oppure richiesto dai Revisori o da un quinto dei suoi componenti, per deliberare e provvedere sugli argomenti indicati.

Quando particolari esigenze lo richiedano l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata o posta certificata contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nella lettera potrà essere indicata la data della seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. La convocazione dovrà pervenire a domicilio dei componenti almeno sette giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 3 giorni.

L'Assemblea è legalmente costituita, in prima convocazione, quando sia intervenuta un numero di componenti rappresentante almeno la metà del fondo di dotazione per l'Assemblea ordinaria e almeno due terzi per l'Assemblea straordinaria.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è legalmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti; quella straordinaria quando sia rappresentata almeno la metà del fondo di dotazione. Tale disposizione si applica anche in caso di eventuali ulteriori convocazioni della stessa Assemblea.

L'Assemblea ordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti rappresentati, tra questi non tenendosi conto degli astenuti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima e in seconda convocazione con almeno i due quinti dei voti rappresentati.

Art. 13

(Consiglio di Amministrazione: Composizione - Durata - Incarico)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri eletti dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei voti posseduti da tutti i suoi componenti e nell'ambito di una lista di candidati. Almeno tre dei Consiglieri eletti devono essere tra i designati degli Enti territoriali consorziati ed almeno uno delle associazioni di imprenditori consorziate. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, l'Assemblea, senza indugio, provvede alla reintegrazione del Consiglio stesso. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica al momento della loro nomina.

Non può ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione chi si trovi in condizione di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco o Presidente di un Ente consorziato; chi sia incompatibile per legge o si trovi in lite con il Consorzio; i titolari o gli amministratori di imprese esercenti attività concorrenti con quelle del Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione per i suoi lavori si dà un apposito regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri eletti dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei voti posseduti da tutti i suoi componenti e nell'ambito di una lista di candidati. Almeno tre dei Consiglieri eletti devono essere tra i designati degli Enti territoriali consorziati ed almeno uno delle associazioni di imprenditori consorziate. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni **e sono rieleggibili.**

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, l'Assemblea, senza indugio, provvede alla reintegrazione del Consiglio stesso. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica al momento della loro nomina.

Se durante l'esercizio però dovesse venir meno la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione lo stesso decade e si scioglie; in tal caso deve essere convocata urgentemente l'Assemblea a cura del Collegio Sindacale.

L'Assemblea, senza indugi, deve procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo.

Nelle more dell'insediamento del ricostituendo Cda il Direttore Generale pone in essere tutte le attività gestorie di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione quando formalmente si insedia, nel conferire le deleghe al Presidente e al Direttore Generale, nomina il Vice Presidente che sostituirà il Presidente in caso di impedimento temporaneo e ove trattasi di impedimento permanente e/o dimissioni il Vice Presidente dovrà senza indugio convocare l'Assemblea per procedere alla nomina del nuovo Presidente. In tal senso la carica di Vice Presidente viene attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza e impedimento temporaneo, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Non può ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione chi si trovi in condizione di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco o Presidente di un Ente consorziato; chi sia incompatibile per legge o si trovi in lite con il Consorzio; i titolari o gli amministratori di imprese esercenti attività concorrenti con quelle del Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione per i suoi lavori si dà un apposito regolamento.

Art. 14

(Funzioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione:

1. è l'organo di amministrazione dell'Ente;
2. svolge funzioni di indirizzo, controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi dell'attività consortile ed esercita quelle eventualmente delegate dall'Assemblea;
3. nomina, d'intesa con l'Assemblea dei Soci, il Direttore Generale e ne determina il trattamento economico;
4. su proposta del Direttore Generale, condivisa dal Presidente:
 - a. elabora il piano industriale e le relative previsioni economico-finanziarie, nonché la proposta di bilancio di esercizio, approva le politiche del personale ed i piani di ristrutturazione;
 - b. approva gli strumenti urbanistici di competenza del Consorzio, nonché i progetti di opere pubbliche ad iniziativa dello stesso; i piani di esproprio generali o particolari, nonché i capitolati, i bandi ed i disciplinari di gara;
 - c. delibera le tariffe dei servizi e gli eventuali oneri a carico delle aziende insediate;
 - d. assume, nomina, promuove i dirigenti e i dipendenti nel rispetto dello Statuto e dei rispettivi CCNL e stabilisce la collocazione dei dirigenti;
 - e. approva l'assegnazione ed alienazione di suoli, gli atti ed i contratti consortili;
5. riceve dal Direttore Generale quadrimestralmente, salva diversa determinazione, una relazione sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, nonché dati informativi sugli atti e sui contratti consortili;
6. tramite il Presidente, invia a tutti gli Enti aderenti gli atti fondamentali del Consorzio.

Art. 14

(Funzioni e Lavori del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione:

1. è l'organo di amministrazione dell'Ente salvo quanto per legge è riservato all'assemblea dei soci.
2. è l'organo di indirizzo, controllo e di garanzia per il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi derivanti dall'attività consortile ed esercita le attività eventualmente delegate dall'Assemblea;
3. nomina il Direttore Generale e ne determina il trattamento economico;
4. su proposta del Direttore Generale:
 - a. elabora il piano industriale e le relative previsioni economico-finanziarie, nonché la proposta di bilancio di esercizio, approva le politiche del personale ed i piani di ristrutturazione;
 - b. approva gli strumenti urbanistici di competenza del Consorzio, nonché i progetti di opere pubbliche ad iniziativa dello stesso; i piani di esproprio generali o particolari, nonché i capitolati, i bandi ed i disciplinari di gara;
 - c. delibera le tariffe dei servizi e gli eventuali oneri a carico delle aziende insediate;
 - d. assume, nomina, promuove e licenzia i dirigenti e i dipendenti nel rispetto dello Statuto e dei rispettivi CCNL ;
 - e. approva l'assegnazione ed alienazione di suoli, gli atti ed i contratti consortili e fissa il corrispettivo di cessione dei suoli, delle locazioni di Immobili e suoli, del contributo di infrastrutturazione e di ogni altro corrispettivo e/o tariffa dovuta all'Ente;
5. riceve dal Direttore Generale quadrimestralmente, salva diversa determinazione, una relazione sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, nonché dati informativi sugli atti e sui contratti consortili;
6. tramite il Presidente, fissa e sviluppa le strategie di sviluppo del Consorzio condividendole con l'Assemblea ed invia a tutti gli Enti consorziati gli atti fondamentali del Consorzio.
7. La convocazione del Cda è fatta dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente con raccomandata, anche a mano, o posta elettronica certificata spedita almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Deve essere inviata ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai Sindaci effettivi e al Direttore Generale. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano in videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia a loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla

trattazione degli argomenti affrontati.

**Art. 15
(Presidente)**

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio. Egli è eletto dall'Assemblea Generale tra i componenti del Consiglio di Amministrazione. Convoca e presiede le riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea Generale, nonché quelle del Consiglio di Amministrazione, esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dall'Assemblea Generale e dal Consiglio di Amministrazione, vigila sull'attività del Consorzio e sulla esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale e dal Consiglio di Amministrazione.

Può assumere, in via eccezionale, provvedimenti urgenti ed indifferibili nell'interesse dell'Ente che sottopone a ratifica alla prima seduta utile del C.d.A.

Può delegare specifici poteri, inerenti la rappresentanza legale del Consorzio, a Consiglieri di Amministrazione.

**Art. 15
(Presidente)**

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio. Egli è eletto dall'Assemblea Generale tra i componenti del Consiglio di Amministrazione. Convoca e presiede le riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea Generale, nonché quelle del Consiglio di Amministrazione, esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dall'Assemblea Generale e dal Consiglio di Amministrazione, vigila sull'attività del Consorzio e sulla esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale e dal Consiglio di Amministrazione.

Può assumere, in via eccezionale, provvedimenti urgenti ed indifferibili nell'interesse dell'Ente che sottopone a ratifica alla prima seduta utile del C.d.A.

Può delegare specifici poteri, inerenti la rappresentanza legale del Consorzio a Consiglieri di Amministrazione e **al Direttore Generale.**

**Art. 16
(Collegio dei Revisori dei Conti)**

Il Collegio vigila sulla gestione del Consorzio, accerta la regolarità delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio di esercizio redigendo le apposite relazioni per l'Assemblea Generale, effettua verifiche di cassa e quant'altro previsto dall'articolo 2403 e seguenti del CC.

Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi e partecipa alle riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea Generale ed a quelle del CdA.

**Art. 16
(Collegio dei Revisori dei Conti)**

Il Collegio vigila sulla gestione del Consorzio, accerta la regolarità delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio di esercizio redigendo le apposite relazioni per l'Assemblea Generale, effettua verifiche di cassa e quant'altro previsto dal l'articolo 2403 e seguenti del CC.

Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi e partecipa alle riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea Generale ed a quelle del CdA.

**Art. 17
(Direttore Generale)**

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione d'intesa con l'Assemblea dei soci. Il suo mandato ha la stessa durata di quello del Consiglio.

Il Direttore Generale:

1. risponde al Consiglio di Amministrazione della gestione consortile per i profili di propria competenza, è e sovrintende alla organizzazione ed al funzionamento del Consorzio nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal Consiglio;
2. partecipa senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio;

**Art. 17
(Direttore Generale)**

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione **e la sua nomina è ratificata dall'Assemblea dei soci.** Il suo mandato ha la stessa durata di quello del Consiglio.

Il Direttore Generale:

- ha la responsabilità gestionale e la rappresentanza negoziale della società e sovrintende all'attività tecnica, amministrativa ed economica dell'Ente;
- cura l'esecuzione delle delibere e delle decisioni dell'Assemblea e dell'organo amministrativo dal quale riceve le direttive;
- adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e

3. propone al Consiglio, congiuntamente al Presidente, le eventuali nomine dei dirigenti e/o eventuali incarichi;
4. propone al Consiglio, congiuntamente al Presidente, piani occupazionali, nomine e promozioni e stabilisce la collocazione dei dipendenti nel rispetto dello Statuto e del vigente CCNL e ne informa puntualmente il Consiglio;
5. provvede alla gestione ordinaria del personale;
6. propone all'approvazione del Consiglio gli atti e i contratti aziendali di cui al precedente art. 14 comm. 4 lett. e;
7. provvede e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili, nonché sull'attuazione dei piani di cui al precedente art. 14 e dei progetti specifici approvati dal Consiglio in materia di investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;
8. invia quadrimestralmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, sugli atti e sui contratti aziendali;
9. Il Direttore Generale, per l'esercizio delle sue attribuzioni e nell'ambito delle proprie competenze, può attribuire deleghe a dirigenti o funzionari, informandone il Presidente.

Art. 18
(Esercizio - Utili)

L'esercizio consortile si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Gli utili saranno accantonati in un fondo di riserva da utilizzare per la copertura di eventuali perdite e

la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo;

--ha la gestione ordinaria della società. Al Direttore Generale possono essere conferiti dall'organo amministrativo più ampi poteri decisionali e di rappresentanza.

1. partecipa senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio;
2. propone al Consiglio le eventuali assunzioni del personale, le promozioni e gli avanzamenti carriera, le nomine dei dirigenti e/o eventuali incarichi nonché l'organizzazione del personale stabilendo la collocazione dei dipendenti nel rispetto dello Statuto e del vigente CCNL informando puntualmente il Consiglio;
3. provvede alla gestione ordinaria del personale e cura le relazioni con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze aziendali;
4. formula al Consiglio di Amministrazioni proposte per i provvedimenti di sospensione e/o licenziamento del personale;
5. propone all'approvazione del Consiglio gli atti e i contratti aziendali di cui al precedente art. 14 comm. 4 lett. e ,e sottoscrive tutti i contratti e gli atti pubblici relativi all'attività ordinaria del Consorzio;
6. provvede e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili, nonché sull'attuazione dei piani di cui al precedente art. 14 e dei progetti specifici approvati dal Consiglio in materia di investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;
7. sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione lo schema del bilancio di esercizio ed invia quadrimestralmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, sugli atti e sui contratti aziendali;
8. Il Direttore Generale, per l'esercizio delle sue attribuzioni e nell'ambito delle proprie competenze, può attribuire deleghe a dirigenti o funzionari, informandone il Presidente. Esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge e dal presente statutoe dall'organo di amministrazione.

Art. 18
(Esercizio - Utili)

L'esercizio consortile si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Gli utili saranno accantonati in un fondo di riserva da utilizzare per la copertura di eventuali perdite e

per reinvestimenti nelle attività del Consorzio.

Art. 19
(Norma finale)

Per quanto non previsto dal vigente Statuto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

per reinvestimenti nelle attività del Consorzio.

Art. 19
(Norma finale)

Per quanto non previsto dal vigente Statuto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti.